



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato VENTURI Alessandro (ID 207306).

Veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Isola del Sole 2024 – Week End – Grado (Go)”:

“Il Sig. Venturi, regolarmente abbinato, non si presenta a giocare il quarto turno del torneo. Su richiesta dell'Arbitro Principale, l'Organizzatore lo contatta per email allo scopo di capire il motivo dell'assenza e verificare la volontà di continuare il torneo. Il testo è: Buongiorno. Al turno della mattina delle ore 10 ti è stata data partita persa a forfait. Sarai presente al turno del pomeriggio? Avvisami nel caso anche via whatsapp – omissis – perché se non avvisi risulti assente ingiustificato. Grazie e la risposta è: Buongiorno, il pomeriggio non sono presente. A questo punto l'Arbitro Principale chiede di inviare al Sig. Venturi un'altra email, con il seguente testo: Devo farti presente che eri tenuto a informarci della tua volontà di ritirarti dal torneo. La direzione di gara, preso atto che non hai avvertito della tua intenzione, come da regolamento sta valutando di deferirti agli organi di giustizia della federazione. e la risposta è: se dovete differire differite. Rispondere solo per dire di voler valutare è da ridicoli. Can che abbia non morde. Si chiede cortesemente al Giudice Sportivo Nazionale di valutare quanto esposto”.

Il tesserato ha fatto pervenire una memoria difensiva.

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale stabilisce: *“Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata. Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait. Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato”.*

L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli*



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo”. L’art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell’agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”.

Da un lato, l’assenza ingiustificata di un giocatore rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è dunque comportamento passibile di sanzione disciplinare; dall’altro, le espressioni “rispondere solo per dire di voler valutare è da ridicoli. Can che abbia non morde”, rivolte all’arbitro in risposta ad una legittima considerazione, sono indubbiamente gravi e offensive.

La memoria difensiva del tesserato non contiene alcuna scusa per le espressioni utilizzate: al contrario, prospetta una denuncia per diffamazione nei confronti dell’arbitro (senza precisare sotto quale profilo sostanziale il rapporto arbitrale sarebbe diffamatorio), taccia l’arbitro stesso di ignoranza e conclude con una frase sprezzante del tutto inopportuna (*non rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti*).

Per tali motivi, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione della **sospensione per mesi uno** nei confronti di VENTURI Alessandro. Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all’art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 20.12.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)